

L'Avv. (omissis), con richiesta di parere del (omissis) aveva chiesto se sussistesse la condizione di cui all'art. 2, comma VI della legge professionale "nel caso in cui sottoscriva un contratto di collaborazione volontaria con un patronato e agisca sul sito dell'INPS con password nominative rilasciate attraverso il patronato stesso". Con parere già espresso in data (omissis) veniva rappresentato che l'art. 2, comma VI, della legge professionale riserva agli avvocati l'attività di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e nel contempo consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, "laddove svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata", così di fatto individuando la figura del c.d. 'giurista d'impresa', ovvero di soggetto che svolge attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale esclusivamente in favore del proprio datore di lavoro nell'ambito di un rapporto avente natura di lavoro subordinato, ferma l'incompatibilità della professione di avvocato con "qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (art. 18).

Con richiesta di integrazione di parere del (omissis), l'Avv. (omissis) chiede se alla luce del parere n. 77 del 22 giugno 2016 espresso dal C.N.F., avente ad oggetto la figura del 'giurista d'impresa' e la compatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, possa ritenersi "ammissibile l'attività di consulenza legale stragiudiziale, nei limiti dell'art. 2, co. 6 nei confronti di una associazione di rappresentanza sindacale e dei suoi iscritti".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Con parere del 10 marzo 2017 (e quindi successivo al parere richiamato dall'istante) il CNF ha precisato che i c.d. "giuristi di impresa" sono regolati dall'art. 2, comma 6 della legge professionale al solo fine di consentire agli stessi l'esercizio dell'attività professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazioni di opera continuativa e coordinata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, con la espressa precisazione che "lo status di 'giurista d'impresa' non consente l'iscrizione all'albo degli avvocati stante l'incompatibilità di cui all'art. 18, lettera d".

Ciò premesso, si ribadisce che l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale può essere svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure di una prestazione d'opera continuativa e coordinata, 'solo nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata', ma resta ferma l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati con qualsiasi attività di lavoro subordinato prescritta dall'art. 18, lett. d), posto che è fatta salva l'eccezione per le sole ipotesi previste dall'art. 19, aventi ad oggetto l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Ritiene

che sia precipuo onere dell'avvocato valutare la natura e le caratteristiche degli accordi che intende siglare con clienti e/o parti assistite, aventi ad oggetto l'attività che andrà a svolgere in forza di detti accordi, al fine di verificare in via preventiva la sussistenza di elementi che possano far attribuire a detti rapporti natura di attività di lavoro incompatibile con l'iscrizione o la permanenza nell'albo professionale.

Artt. 2 e 18 LP: consulenza legale stragiudiziale - contratto collaborazione - incompatibilità